

## PENSIONI, PASSWEB, TFR, INPS E INAIL - NOVITA' 2023

### LEGGE DI BILANCIO 2022 E SINTESI DELLE NOVITÀ PER IL 2023.

- nuova modalità di flessibilità in uscita con un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. Quota 103);
- proroga della misura "Opzione Donna";
- - aumento temporaneo per il biennio 2023 - 2024 delle pensioni minime;
- rideterminazione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni;
- incentivo al trattenimento al lavoro (c.d. Bonus Maroni).

In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, definita «pensione anticipata flessibile» (Quota 103). Tale forma di pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Si prevede una condizionalità secondo la quale il trattamento pensionistico può essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Si applicano, in materia di preavviso minimo, di pensionamento del settore scolastico ed erogazione del TFR/TFS per pubblici dipendenti le medesime condizioni già previste per Quota 100 e 102. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

**RICHIESTE DI RIVALSA ALLE SCUOLE PER TARDIVA COMUNICAZIONE DEI DATI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR.** Alcune sedi INPS /INPDAP, inviano richieste di rivalsa alle scuole per tardiva comunicazione dei dati necessari alla liquidazione del TFS/TFR, minacciando di adire all'autorità giudiziaria nel caso non si adempì in 90 gg alla sanzione. "Con riferimento alle prestazioni che l'Istituto ha pagato nel periodo ..... – ..... si fa presente che sono stati erogati interessi per ritardato pagamento delle prestazioni nonché per ritardata emissione di atti di riconoscimento del diritto a riscatto, in conseguenza della tardiva trasmissione della documentazione di rito, relativamente ai dipendenti di cui all'elenco allegato. Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a rimborsare all'INPS, entro e non oltre il giorno 16 successivo alla scadenza dei 90 giorni dalla ricezione della presente, l'importo di € ..... (.....), relativo alle prestazioni indicate nel suddetto elenco e per i ritardi nello stesso evidenziati ...".

In realtà la ritardata emissione di atti di riconoscimento del diritto a riscatto non sono competenza della segreteria, ma dell'Ufficio scolastico e pertanto le scuole non possono rispondere di eventuali inadempienze altrui. La questione ha origine dalla legge 140/1997 art 3 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche.

Art. 3 L 140/97: Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione.

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio.

Art. 24 del DPR 1032/73.

La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione.

L'INPS contesta alle scuole, il mancato rispetto delle tempistiche sopra citate e cioè 90 giorni dalla ricezione, ciò significa che ogni pratica di TFS/R comunicata con "Comunicazione cessazione TFS", o per ritardo nel decreto di Riscatto Buonuscita, oltre il 90° giorno è /sarà oggetto di rivalsa da parte dell'Ente Previdenziale.

Nel caso di rivalsa interessi per ritardato pagamento TFS/TFR, per "Data ricezione documento" si intende l'arrivo in Istituto della documentazione/comunicazione di cessazione; in caso di rivalsa per ritardato invio del PR1, si intende per "Data ricezione documento" la "Data pervenuta", per "Data presentazione domanda" la "Data riferita" presenti nell'atto di Riscatto.

Ricordiamo che a tutt'oggi vige il doppio sistema: Passweb-Sidi per comunicare i dati all'INPS (nota 31924 dell'8/9/2022).

SIDI O PASSWEB. Mentre il SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) è lo strumento utilizzato dalle scuole per tutta una serie di adempimenti, dalle ricostruzioni carriera, agli stipendi e gli organici; Passweb (piattaforma dell'INPS), è .."un'applicazione informatica che consente alle amministrazioni pubbliche di consultare la banca dati delle posizioni assicurative dell'Istituto, di correggere, completare e certificare tali posizioni per ciò che riguarda i servizi utili e le retribuzioni..".

Come detto le segreterie scolastiche italiane stanno ricevendo richieste di rivalsa da parte dell'INPS per presunti ritardi nelle comunicazioni di cessazioni TFS e/o nell'espletamento dei riscatti ai fini della buonuscita. Tali adempimenti possono esser fatti solo con Passweb (almeno nella maniera che vuole l'INPS).

Ma allora Passweb è obbligatorio? Perché l'INPS ci multa se non adempiamo per tempo e il Ministero dell'Istruzione semplicemente consiglia di utilizzare Passweb? (Circolare MIM 31924 del 08/02/2022). Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare l'applicativo nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni. (...) Anche per l'anno scolastico 2022-2023, soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, ed esclusivamente al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 12 gennaio 2023, i dati sul sistema SIDI".

Vediamo di chiarire come comportarsi nella cogente e non rinviabile questione delle riliquidazioni a seguito della sottoscrizione dell'ultimo CCNL 06/12/2022.

Le segreterie devono rielaborare le posizioni stipendiali, al fine di consentire, in particolar modo ai pensionati (2019-2020-2021), di ricevere la giusta riliquidazione di quanto spettante. I miglioramenti contrattuali si inseriscono solo per l'Ultimo Miglio Pensione (U.M.), quando, ovviamente, questi dovessero spettare in base alla tabella contrattuale/ anno di quiescenza.

Per TFS, invece, non si indicano in quanto è sufficiente sovrascrivere, modificare l'UM già presente o prenderne un altro in carico, perché venga corrisposta la buonuscita corretta .

Analizziamo questi aspetti per quelle scuole che utilizzano Passweb.

### Per la pensione

Bisogna sempre inserire un nuovo U.M. (quello esistente con numero pratica non si modifica) + Miglioramenti a seconda dei casi e in base alla data di pensionamento.

- per pensionati 2019 (in quiescenza 01/09/2019):  
UM pensione + Miglioramenti 2020 e 2021 su stesso UM Pensione;
- per pensionati 2020 (in quiescenza 01/09/2020):  
UM pensione + Miglioramenti 2021 su stesso UM Pensione;
- per pensionati 2021 (in quiescenza 01/09/2021):  
UM pensione senza miglioramenti (non ce ne sono in quanto il CCNL 6/12/22 esaurisce i suoi effetti il 01/01/2021).

### Per il TFS

A seconda se è stato pagato o meno il TFS ci si comporta in maniera diversa e rispettivamente:

- TFS pagato

Non si modifica quello già esistente in Passweb, perché sulla base di tale adempimento il dipendente ha percepito una somma come buonuscita. Si inserisce un nuovo UM TFS con aggiornamento CCNL 6/12/22 alla data di quiescenza.

- TFS non pagato

In questo caso non ci sono posizioni giuridiche consolidate col pagamento, pertanto è sufficiente modificare UM esistente (riprendendolo sempre in carico ma senza inserirne uno nuovo) con aggiornamenti stipendiali voluti dal CCNL siglato il 06/12/22, sempre alla data quiescenza.

In entrambi questi casi di modifica del TFS bisogna riprendere e rielaborare la "Comunicazione Cessazione TFS" (Vedi circ. Inps 125 del 4/11/2022 paragrafo 3.6.). Con l'avvertenza che se la suddetta comunicazione è stata già inviata, quando si riprende in carico (spalletta sx Passweb) troverete già i dati UM TFS aggiornati ( in quanto preventivamente li avremo rielaborati e certificati nuovamente in Passweb).

Unica differenza quando rilasceremo nuovamente gli aggiornamenti è che:

- Ove non fosse stato già pagato TFS, sarà una "1^ liquidazione";
- Ove fosse stato già pagato sarà da considerarsi una "Riliquidazione".

Agli adempimenti di quantificazione e liquidazione del TFS provvede l'INPS.

**RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DELLA TFS E DEL TFR.** Tali adempimenti riguardano i pensionati degli anni 2019-2020-2021-2022, considerato che il CCNL, siglato definitivamente il 06/12/2022, è retroattivo dal 01/01/2019. Pertanto gli aumenti contrattuali del 01/01/2019 riguardano coloro che, in quiescenza dal 01/09/2019, hanno diritto a vedersi riconosciuti gli 8 mesi (Gennaio 2019 – Agosto 2019); stesso dicasi per i pensionati con decorrenza 01/09/2020 che devono ricevere gli arretrati dell'intero 2019 e 8 mesi del 2020, e così sino al 2022.

Se per gli arretrati stipendiali ci pensa il MEF/Inps a seconda se trattasi di personale in servizio o pensionati, le sistemazioni contributive (Ultimo miglio TFS – Comunicazioni cessazioni TFS – Ultimo Miglio TFR), sono adempimenti che vengono richiesti alle scuole. L'“Ultimo miglio TFR” è la nuova attività espletata dalle Amministrazioni datrici di lavoro, prevista in “Passweb”. Prevede che l'Amministrazione debba comunicare all'INPS, ad ogni risoluzione del rapporto di lavoro, alcuni dati utili ai fini TFR non presenti nella ListaPosPA.

La circolare INPS n. 125 del 04/11/2022 chiarisce, per quanto riguarda le modalità di comunicazione del TFS/TFR, che a decorrere dal 01/01/2023 non saranno più accettati i TFR1 “cartacei” elaborati con i propri software gestionali. L'utilizzo degli strumenti digitali diverrà esclusivo sia per il TFS che per il TFR. Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MIM/MEF. Pertanto, escludendo i supplenti retribuiti da NoiPa MEF (Gestione cooperativa) per i quali il TFR continua ad essere liquidato dal MEF, per i pensionati e pensionandi si dovrà utilizzare la procedura digitale.

La Circolare INPS n. 26 del 13/02/2019 prevede che gli Enti datori di lavoro, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di pensione, anche in occasione dell'applicazione dei recenti rinnovi contrattuali, dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l'inserimento di un nuovo “ultimo miglio” (senza sovrascrivere il precedente) con gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio, compilando altresì la sezione dei “Miglioramenti contrattuali” con gli importi relativi alle scadenze contrattuali future.

Quindi nel caso di riliquidazione della pensione bisogna riprendere in carico UM Pensione e inserire un nuovo Ultimo Miglio senza cancellare, modificare, sovrascrivere il precedente sulla base del quale viene corrisposta una pensione provvisoria. Questa operazione da parte delle scuole deve essere accompagnata dalla comunicazione di avvenuto “allineamento contributivo” da parte del MEF.

In ogni caso la riliquidazione della pensione sarà comunque subordinata all'invio da parte degli Enti, o di MEF NOIPA per le Amministrazioni di competenza, delle denunce contributive (quadro V1, causale 1, della Lista-PosPa) conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati. Pertanto, la certificazione della Posizione assicurativa del Personale già cessato dal servizio nel corso del Triennio 2019-2021, dovrà comunque essere effettuata solo successivamente all'alimentazione in Posizione Assicurativa, mediante la funzione “Alimenta PA da DMA”, del Flusso UniEmens (Quadro V1 causale di variazione 1 – procedura “Visualizzazione DMA”) riferito al mese di erogazione.

**SIMULATORE ISEE – INPS.** All'interno del portale INPS sono disponibili:

- tre tutorial descrittivi del processo e delle varie fasi sotto forma di slide;
- il link di collegamento ai nuovi video tutorial in pillole, che sotto forma di immagini riproducono fedelmente il servizio, ripercorrono tutte le fasi da seguire durante la compilazione per le varie tipologie di ISEE: Ordinario, Universitario, Minorenni, Socio-sanitario.
- i simulatori ISEE e le FAQ;
- assistente virtuale “Chatbot”, per guidare nella navigazione.

Le informazioni precompilate riguardano:

- a) reddito complessivo IRPEF e altri redditi, che vengono alimentati direttamente dall'Anagrafe Tributaria, attingendo alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente o dalle Certificazioni Uniche (CU), trasmesse dai sostituti d'imposta;
- b) spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa e ricavate dall'Anagrafe Tributaria e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate;
- c) contratto di locazione (canone annuo e gli estremi di registrazione del contratto), ove richiesto dalla normativa vigente in materia;
- d) patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibili nell'Anagrafe Tributaria;
- e) patrimonio mobiliare detenuto in Italia, inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall'INPS.

I dati possono essere accettati o modificati, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tale fine già dichiarato.

**TUTELA INAIL PERSONALE E STUDENTI.** Si costituisce un fondo per l'indennizzo in caso di infortunio mortale durante le attività formative. Il ministro del Lavoro ha annunciato che la dotazione finanziaria del fondo per il 2023 sarà di 10 milioni per rispondere alle richieste relative agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina che regola l'alternanza scuola-lavoro. Due milioni saranno destinati al fondo per ciascun anno a partire dal 2024. Gli studenti di ogni ordine e grado, anche privati, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale e universitari, saranno coperti dalla tutela.

Inoltre, si amplia la tutela infortunistica degli studenti e non solo. La normativa attuale limita la tutela solo alle figure che "partecipano a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro", mentre per i docenti sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l'infortunio in itinere. La norma chiarisce la portata della tutela assicurativa Inail nella scuola: per gli studenti la copertura scatterà per tutti gli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell'ambito delle attività programmate dalle scuole, con esclusione degli infortuni in itinere.

Per i docenti, invece, si chiarisce definitivamente la portata della tutela assicurativa Inail. Gli insegnanti godranno della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l'infortunio in itinere.

Il fondo per i contributi assicurativi per i lavoratori, verrà modificato con l'aggiunta di nuove categorie di lavoratori, inclusi i docenti, gli esperti esterni, i formatori e gli studenti. Il provvedimento prevede l'istituzione di un fondo ad hoc e l'estensione delle tutele dell'INAIL. La nuova normativa coprirà gli infortuni avvenuti all'interno delle scuole e nelle attività programmate, nonché gli infortuni in itinere dei docenti, ma non quelli degli studenti. Inoltre, la malattia professionale sarà coperta dall'estensione assicurativa.